

24 marzo 1997

ORDINANZA MUNICIPALE
DISCIPLINANTE L'UTILIZZO DEI LOCULI CINERARI

Il Municipio del Comune di Grancia, richiamati

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 141 del Regolamento Organico Comunale;
- l'art. 11.7 del Regolamento del Cimitero di Grancia;

d e c i d e

1. ogni concessione per l'utilizzo dei loculi cinerari deve preventivamente essere autorizzata dal Municipio;
2. delle inumazioni ed esumazioni devono essere incaricate unicamente ditte specializzate ed imprese di pompe funebri;
3. i loculi cinerari vengono assegnati dal Municipio in ordine progressivo, come allo schema allegato;
4. le iscrizioni e decorazioni devono essere effettuate conformemente allo schema fornito dal Municipio che verrà allegato, quale parte integrante, all'autorizzazione rilasciata;
5. sulle lastre a chiusura dei loculi devono essere applicate le iscrizioni, per un numero massimo di quattro defunti, composte ciascuna di:
 - nome e cognome;
 - data di nascita e di morte:Dovrà inoltre essere applicata per ogni defunto una cornice ovale fornita direttamente dal Municipio al prezzo di Fr. 15.—;
6. per le iscrizioni deve essere utilizzato unicamente il carattere "ROMANO NERO", patinato nero, altezza 20mm;
7. gli oneri derivanti dalla cremazione, inumazione ed esumazione, sono a carico del richiedente l'autorizzazione;
8. i contravventori alle suddette disposizioni saranno puniti in conformità dei disposti dell'art. 10 del Regolamento del Cimitero di Grancia.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 26 marzo 1997 al 9 aprile 1997, ed entra in vigore alla scadenza della pubblicazione.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Lod. Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il Sindaco
F.Regazzoni

Il Segretario
F.Nasoni